

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio – Valchiusa – Val di Chy

VIA PROVINCIALE, 10 - 10010 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel 0125 783141 - Fax 0125 783320 - e-mail: protocollo@unionevalchiusella.it pec: unionevalchiusella@pec.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO
NIDO VALCHIUSELLA PER CINQUE ANNI SCOLASTICI,
INDICATIVAMENTE DAL 01 SETTEMBRE 2026 AL 31 LUGLIO
2031**

DISCIPLINARE DI GARA

Indice Generale

Premesse	4
SOPRALLUOGO FACOLTATIVO (Art.7 del Capitolato d'oneri).....	5
ART.1 - PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 - Sistema per gli acquisti telematici	5
1.2 - Registrazione degli operatori economici	5
1.3 - Dotazioni tecniche.....	6
1.4 - Identificazione	7
ART.2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 – Documenti di gara.....	7
2.2 – Chiarimenti.....	8
2.3 – Comunicazioni.....	8
ART.3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
ART.4 – DURATA.....	9
ART.5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
ART.6 – REVISIONE PREZZI	10
ART.7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
ART.8 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
8.1 – Requisiti di ordine generale	11
8.2 - Self cleaning	11
8.3 – Altre cause di esclusione	12
ART.9 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
9.1 – Requisiti di idoneità professionale.....	12
9.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
9.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
9.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
9.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	13
ART.10 – AVVALIMENTO.....	13
ART.11 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO	14
ART.12 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	14
ART.13 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
ART.14 – GARANZIA PROVVISORIA.....	15
ART.15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	17
15.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	17

15.2 – Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	18
15.3 - Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica.....	19
ART.16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
ART.17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
ART.18 – BUSTA AMMINISTRATIVA.....	21
18.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura	21
18.2 – Documento di gara unico europeo	22
18.3 – Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC.	22
18.4 - Eventuale documentazione inerente l’avalimento.....	22
18.5 - Garanzia provvisoria	22
18.6 – Eventuale documentazione inerente i raggruppamenti temporanei di imprese.....	22
18.7 - Documentazione oscurata ai fini dell’accesso agli atti.....	23
18.8 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	23
ART.19 –CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”	23
ART.20 – OFFERTA ECONOMICA	24
20.1 - Allegati all’offerta economica:.....	24
ART.21 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	25
ART.22 –COMMISSIONE GIUDICATRICE	25
ART.23 – APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	25
ART.24 - VERIFICA ANOMALIA OFFERTE.....	26
ART.25 – AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE E STIPULA CONTRATTO	27
ART.26 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	27
ART.27 - ACCESSO AGLI ATTI.....	28
ART.28 - CONTROVERSIE.....	28
ART.29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28

Premesse

Titolare della presente Concessione è l'Unione di Comuni Montani Valchiusella.

La procedura di affidamento viene espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella – Stazione Appaltante qualificata - sulla base dei disposti di cui all'art. 62 del D.lgs. 36/2023.

L'Unione di Comuni Montani Valchiusella:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.11 del 18 giugno 2026 è stato approvato il Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido Valchiusella realizzato dall'Unione con la partecipazione finanziaria dei Comuni di Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Valchiusa, Val di Chy, Vidracco e Vistrorio;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.12 del 18 giugno 2026 è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Unione di Comuni Montani Valchiusella ed i comuni di Issiglio - Brosso - Val di Chy - Valchiusa - Vistrorio - Vidracco - Traversella e Rueglio per la gestione associata dell'Asilo Nido Valchiusella.
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n.48 del 18 giugno 2026 sono stati approvati:
 - o la relazione illustrativa in merito alla scelta della modalità di gestione del servizio di interesse economico generale dell'asilo nido, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 31, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 201/2022;
 - o l'analisi di fattibilità tecnico economica, il progetto gestionale ed il piano economico finanziario finalizzato all'affidamento in Concessione dei servizi alla prima infanzia;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 53 del 26/06/2026 è stato approvato il progetto di Concessione del servizio di gestione dell'Asilo Nido Valchiusella per il periodo 2026/2031, con contestuale approvazione del capitolato di gara e relativi allegati;
- con determinazione n. 77 del 29/06/2026 della Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica-Manutentiva e del Servizio Tecnico dell'Unione sono state individuate le modalità per l'affidamento della Concessione in oggetto, con contestuale approvazione dello schema di disciplinare di gara e relativi allegati;

La presente procedura è interamente svolta tramite l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement "TUTTOGARE", messo a disposizione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella accessibile all'indirizzo <https://unionevalchiusella.tuttogare.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 187 e dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. a) del D.lgs. 36/2023, secondo i criteri stabiliti nel presente documento.

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice, la durata massima del procedimento per la presente procedura di gara è pari a 9 mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella - codice NUTS ITC11

CIG: BC3BF3FD68

CUI: S11082850014202600001

CPV: 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica

ATECO: 88.91.00

Il Responsabile Unico del Progetto è Mara Guaita, Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica-Manutentiva e del Servizio Tecnico dell'Unione.

Il Responsabile Unico del Progetto della Centrale di Committenza, ex art. art. 62, comma 13, del D. Lgs. 36/2023 è Mara Guaita.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte	03/08/2026 - ore 18:00
Data apertura offerte telematiche	04/08/2026 - ore 14:00

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO (Art.7 del Capitolato d'oneri)

I sopralluoghi presso la sede di svolgimento del servizio verranno effettuati su richiesta, previo appuntamento, da inoltrare ai seguenti recapiti:

mail: tecnico@unionevalchiusella.it

tel.: 0125 / 783141

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire almeno 7 giorni naturali prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta oppure da persona munita di apposita delega. Non è consentita la segnalazione di una stessa persona da più concorrenti.

L'Aggiudicatario dovrà accettare incondizionatamente senza riserva alcuna, gli impianti, le attrezzature e gli arredi così come visionati durante il sopralluogo.

In caso di R.T.I. costituendo, l'esecuzione del sopralluogo potrà avvenire da parte di un soggetto delegato da tutte le imprese componenti del raggruppamento.

Trattandosi di sopralluogo meramente facoltativo, non verrà rilasciata alcuna attestazione.

ART.1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 - Sistema per gli acquisti telematici

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati (di seguito, per brevità, denominati solo "Sistema" o "Piattaforma") sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono accessibili dall'indirizzo internet <https://unionevalchiusella.tuttogare.it/>.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e deve di volta in volta accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti al Sistema stesso, e più in specifico deve accertarsi di avere effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (*upload*) dei documenti sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet https://unionevalchiusella.tuttogare.it/norme_tecniche.php; in detto documento sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

1.2 - Registrazione degli operatori economici

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://unionevalchiusella.tuttogare.it/register.php>.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 ivi compresi gli Allegati nonché degli atti di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici vigenti, e delle Regole tecniche di cui all'art.26 D.lgs. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di Utilizzo, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e la modalità di partecipazione alla procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla medesima Piattaforma e sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia così come esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme Tecniche di Utilizzo, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile 24/24 h.

1.3 - Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme Tecniche di Utilizzo, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale per le comunicazioni o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/1;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4 - Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere in Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (username / password), rilasciate a seguito della registrazione al portale da effettuare tramite l'apposita sezione che compare dopo aver cliccato su "Registrati" visualizzabile in Homepage <https://unionevalchiusella.tuttogare.it/register.php>, ovvero attraverso autenticazione SPID e CIE.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in homepage.

ART.2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- c) Allegato 2 - DGUE *request* in formato .xml e riepilogo in formato pdf

La documentazione di gara comprende, altresì, il progetto del servizio approvato con Delibera della Giunta dell'Unione n. 53 del 26/06/2026, costituito dal capitolato prestazionale e dai seguenti elaborati:

- a) Allegato A - Regolamento comunale del servizio micronido;
- b) Allegato B - Relazione tecnico/economica illustrativa del progetto gestionale;
- c) Allegato C – Matrice dei rischi
- d) Allegato D – Piano economico finanziario di massima
- e) Allegato E – Planimetria dei locali
- f) Allegato F - Proposte operative per la ristorazione scolastica in Piemonte
- g) Allegato G - Schema di contratto.

La documentazione è accessibile gratuitamente consultando per via elettronica il profilo della Stazione Appaltante, ed è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" raggiungibile al seguente link <https://www.unionevalchiusella.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente>; la documentazione è inoltre accessibile sulla Piattaforma di e-procurement raggiungibile al link <http://unionevalchiusella.tuttogare.it>.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella è reperibile alla pagina <https://www.unionevalchiusella.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

2.2 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12:00** del giorno **31/8/2026**, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario accedere nella propria area riservata e, nel pannello della gara di interesse, cliccare sul comando "Richiedi chiarimento". Dopo aver formulato la domanda e inviato il quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella medesima area della piattaforma dedicata alla procedura di gara di interesse. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il documento Norme Tecniche di Utilizzo visionabili al link https://unionevalchiusella.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login. È onere esclusivo dell'operatore economico consultare la sezione "Comunicazioni", all'interno della quale si rinviengono le notifiche riguardanti la presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le Comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 90 comma 1 D.lgs. 36/2023, avvengono utilizzando la casella di posta inserita in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma, costituenti domicilio digitale eletto dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART.3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della Concessione è la gestione del servizio pubblico dell'Asilo Nido Valchiusella dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, idoneo ad ospitare 30 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, **con un limite massimo di 6 bambini in età compresa tra i 3 ed i 12 mesi.**

La Concessione è costituita da un unico lotto poiché non ricorrono esigenze economico-funzionali che ne rendano opportuna la frazionabilità.

Trattasi di Concessione di servizi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023.

I servizi in Concessione dovranno essere svolti secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal Capitolato prestazionale, nonché dall'ulteriore documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art. 179 c. 1 del D.lgs. 36/2023, il valore stimato della Concessione, inteso quale fatturato totale del Concessione generato per tutta la possibile durata del contratto (cinque anni educativi oltre eventuale proroga tecnica), è pari a euro € **1.463.831,74** (art. 5, ultimo capoverso, del capitolato prestazionale).

Il valore della Concessione comprende i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato pari ad € **1.159.600,00** per l'intero periodo di vigenza contrattuale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità prevista dal c. 14, ultimo capoverso, dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023.

Viene posto, a base d'asta, il valore della contribuzione dei Comuni convenzionati a titolo di equilibrio del Piano Economico Finanziario, pari, per l'intero periodo contrattuale, ad € **743.871,69**.

Sull'importo a base di gara dovrà essere offerto il ribasso percentuale da applicare all'importo.

Il canone concessorio di cui al precedente paragrafo, nella misura risultante al netto del ribasso offerto, verrà liquidato in dieci rate mensili, ciascuna dell'importo di un undicesimo del canone annualmente dovuto, da liquidarsi a 30 giorni data fattura, che il concessionario emetterà l'ultimo giorno di ciascun mese da settembre a giugno, e da una rata di saldo da liquidarsi, entro il 30 settembre successivo, ad avvenuta certificazione, ad opera del Direttore dell'esecuzione, della regolare esecuzione del servizio per il trascorso anno educativo, e di avvenuta applicazione delle penali eventualmente dovute.

Qualora il trasferimento delle componenti del Fondo di Solidarietà Comunale legato al potenziamento e/o al mantenimento degli asili nido, attualmente previsto dal Ministero dell'Interno sino all'annualità 2027, nel periodo di vigenza contrattuale, non venisse più garantito, in tutto o in parte, o comunque modificato nell'ammontare, ai Comuni convenzionati, l'Unione si riserva la facoltà di ridefinire, di anno in anno, le tariffe applicate all'utenza nei limiti massimi sotto indicati.

Gli eventuali i maggiori introiti derivanti da un incremento tariffario, di cui sopra, saranno a scempe del "canone concessorio passivo" dovuto dall'Unione al Concessione, tanto al fine di coprire il mancato trasferimento statale, lasciando invariato sia l'equilibrio economico-finanziario e sia i margini di profitto del Concessione del tutto invariati rispetto alle previsioni del PEF originario.

I limiti massimi delle tariffe soggette a ridefinizione sono i seguenti:

- € 550,00 mensili per il tempo ordinario (7:30 – 17:30)
- € 350,00 mensili per il tempo parziale con consumazione del pasto (7:30 – 13:30)
- € 300,00 mensili per il tempo parziale senza consumazione del pasto (7:30 – 12:00)

Resta inteso che i limiti minimi delle tariffe saranno eventualmente e motivatamente definiti con apposito provvedimento della Giunta dell'Unione, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella Concessione è il CCNL "Cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - AGCI SOLIDARIETÀ, CONFSCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI" (codice CNEL T151).

ART.4 – DURATA

La durata della Concessione è stabilita in 5 anni educativi. L'anno educativo è composto di minimo 11 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dal 1° settembre al 31 luglio; il primo anno educativo decorre tuttavia dalla data di stipulazione del contratto di servizio e si intenderà maturato indipendentemente dalla data dell'effettivo avvio, anche nell'ipotesi di svolgimento del servizio per un periodo inferiore ad 11 mesi.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Prestazionale, l'Unione si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) antecedenti la scadenza, di disporre, ricorrendone la necessità, una proroga temporanea del contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di Concessione del nuovo servizio.

ART.5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il Concedente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. e), e comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La revisione prezzi è consentita, e potrà essere autorizzata, in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del Capitolato Prestazionale, esclusivamente per la revisione del piano economico-finanziario finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico-finanziario.

Al Concessione potranno essere affidati, ai sensi dell'art.4 del Capitolato Prestazionale, ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi, e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 189, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART.6 – REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è consentita nei limiti e con le modalità disciplinate dall'art. 6 del Capitolato Prestazionale.

ART.7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.8 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1 – Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Poiché tra le prestazioni ricomprese nella Concessione vi è quella relativa alla fornitura e somministrazione dei pasti, in conformità al Comunicato del Presidente dell'Anac del 17/01/2023, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato, alla data di presentazione dell'offerta, domanda di iscrizione al predetto elenco.

Il concorrente che non sia in possesso della suddetta iscrizione sarà ammesso alla gara qualora indichi nella domanda di partecipazione l'impegno ad affidare in subappalto le attività per le quali necessita detta iscrizione a soggetto in possesso del prescritto requisito.

8.2 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di Concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.3 – Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Nell'istanza di ammissione alla gara, il partecipante presta il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

ART.9 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (F.VO.E.) i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 – Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività oggetto della gara.
- b. (*in caso di cooperative*) Iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004, ovvero presso all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara.

9.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

Costituisce requisito di capacità economica e finanziaria:

- a. Possedere un fatturato globale, realizzato attraverso i migliori 3 fatturati degli ultimi 5 anni precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara in PVL, almeno pari alla metà del valore stimato della Concessione.

9.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

Costituisce requisito di capacità tecnica e professionale:

- a. aver eseguito negli ultimi dieci anni, antecedenti alla data di pubblicazione della procedura di gara in PVL, almeno un contratto analogo a quello in affidamento (servizio di gestione di micro-nido/asilo nido, in appalto o in Concessione o in gestione diretta) anche a favore di soggetti privati, per almeno un intero anno educativo.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

9.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente punto 9.1 lett. a) nonché all'iscrizione nell'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 di cui al punto 9.1. lett. b) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 9.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei contratti analoghi di cui al precedente punto 3 deve essere posseduto per intero da almeno un partecipante al raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente punto 1. lett. a) nonché all'iscrizione nell'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 di cui al punto 1. lett. b). devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART.10 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti carattere economico-finanziario e tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non

dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'iscrizione nell'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART.11 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata. Il subappalto è ammesso per le attività e nei limiti indicati all'art. 9 del Capitolato Prestazionale.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.12 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

ART.13 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/en/-/del.n.524-22.12.2025>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio; in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART.14 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 1% della gara e precisamente di importo pari ad € 14.638,32, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, a titolo di pegno, a favore dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Associazione, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 106 del Codice, su richiesta dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella, per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 106 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 106 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi massimi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Criteri qualitativi - Offerta tecnica	70
Criteri quantitativi - Offerta economica	30
TOTALE	100

15.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n.	Criteri di valutazione	Punteggio Massimo	Sub-criteri di valutazione
A	PIANO DI PARTENZA DEL SERVIZIO	6	A.1 – Progetto e metodologia per organizzare la partenza del servizio nel contesto territoriale di riferimento
B	OBIETTIVI EDUCATIVI – ORGANIZZAZIONE. CURRICULUM PROFESSIONALE	4	B.1 - Obiettivi formativi che il progetto socioeducativo proposto intende conseguire, differenziati a seconda delle fasce di età dei bambini
		7	B.2 - Attività didattiche, di gioco, di laboratori, ecc., spazi, tempi e materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nel progetto socioeducativo. Metodologia di intervento in relazione all'ambientazione ed all'accoglienza dei bambini, con particolare attenzione al primo ingresso. Indicare modalità e tempistiche in cui l'ambientamento sarà svolto in base alle differenti fasce di età, precisando in che modo ritiene di poter combinare l'obiettivo di un sereno ingresso e presenza dei bambini in relazione anche alla disponibilità dei genitori.
		4	B.3 - Organizzazione del lavoro del personale: orari, turnazioni e compresenza degli operatori. Modalità di sostituzione del personale
		4	B.4 - Curriculum formativo e professionale del personale specificatamente dedicato alla gestione del servizio
C	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI	8	C.1 - Organizzazione del servizio mensa, con particolare riferimento all'applicazione dei CAM per il servizio di ristorazione

n.	Criteria di valutazione	Punteggio Massimo	Sub-criteri di valutazione
		7	C.2 - Organizzazione dei servizi ausiliari e di pulizia, con particolare riferimento all'applicazione dei CAM dei servizi di pulizia Periodicità e frequenza del cambio dei materiali lavabili (asciugamani e altra biancheria), nonché i prodotti (detersivi, ammorbidenti o altro) che saranno all'uso utilizzati. Programma giornaliero delle pulizie ordinarie e programma periodico delle pulizie straordinarie, nonché dei prodotti utilizzati.
D	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ	8	D.1 - Organizzazione di eventi e attività realizzati a sostegno della genitorialità e del coinvolgimento dei genitori nella realtà del Nido. Progetto di comunicazione rivolto ai genitori sulle attività didattiche svolte nel Nido e modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza.
E	PROGETTI E SERVIZI SPECIALI	8	E.1 - Proposte di ulteriori attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di migliorare o integrare con servizi aggiuntivi il servizio offerto alle famiglie e di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili e non interferenti col servizio principale, con particolare riferimento all'innovazione delle proposte, senza oneri per il Concedente.
F	OTTIMIZZAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI IMPIEGATI	14	Capacità di ottimizzare il rapporto costi/servizi offerti con conseguente contenimento delle rette a carico dell'utenza

15.2 – Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno elemento di valutazione cui è assegnato un punteggio discrezionale verrà attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Tale coefficiente verrà assegnato sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Giudizio	Coefficienti	Parametri valutativi
----------	--------------	----------------------

Ottimo	1,00	Proposta molto chiara e approfondita, significativa e molto completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività
Distinto	0,80	Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia
Buono	0,60	Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e ai criteri specificati
Sufficiente	0,40	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e ai criteri specificati
Scarso	0,20	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità
Insufficiente	0,00	Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e ai criteri specificati

Terminata l'attribuzione dei coefficienti ai singoli criteri da parte di ciascun commissario, verrà calcolata la media, per ognuno dei criteri, tra i coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Il punteggio assegnato ad ogni concorrente per il singolo criterio verrà attribuito moltiplicando il valore medio dei coefficienti allo stesso assegnato per il punteggio massimo attribuibile al rispettivo criterio.

Il punteggio tecnico finale attribuito a ogni concorrente è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione e dovrà essere espresso con un numero massimo di decimali pari a 2, per limiti di piattaforma.

15.3 - Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica

L'offerta dovrà essere espressa come percentuale di ribasso da applicare al valore della contribuzione comunale a titolo di equilibrio del Piano Economico Finanziario.

I punteggi saranno assegnati applicando la seguente formula (allo sconto massimo):

$$PE = Pe_{max} \times \frac{S0}{Smax}$$

dove:

S0 = Percentuale offerta dal singolo concorrente;

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile;

Smax = Percentuale più alta offerta in gara;

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo (Offerta Tecnica + Offerta Economica) più elevato.

Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà riportato il maggior punteggio sull'offerta tecnica/qualitativa. Nel caso che anche le offerte quantitative risultino pari si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

ART.16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'orario indicate in piattaforma a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

ART.17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Eventuali richieste di Soccorso Istruttorio, vengono inoltrate all'operatore economico tramite apposito avviso che l'operatore riceve e visualizza nella sezione "Richieste e integrazioni" della propria area riservata, predisposta per

ogni richiesta integrativa rivolta all'operatore, e dalla quale provvede ad inserire e trasmettere la documentazione integrativa.

Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di invio della documentazione integrativa si invita a consultare le *Norme Tecniche di Utilizzo*.

ART.18 – BUSTA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. D.G.U.E.;
3. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
4. Eventuale documentazione inerente l'avvalimento;
5. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di cui all'art. 14;
6. Documentazione per i soggetti associati;
7. Documentazione oscurata ai fini dell'accesso agli atti;
8. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato con continuità aziendale.

18.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La dichiarazione obbligatoria è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente disciplinare, caricato tra la "Documentazione di gara".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. L'Associazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

18.2 – Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE - esclusivamente in modalità *on line* utilizzando il compilatore automatico presente sulla Piattaforma e seguendo le indicazioni tecniche presenti nelle *Norme Tecniche di Utilizzo* presenti sulla Piattaforma stessa.

Il concorrente, inoltre, presenta per ciascuna ausiliaria il Documento di Gara Unico Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 8 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

18.3 – Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.

Il concorrente fornisce la ricevuta di pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 524 del 22 dicembre 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente disciplinare.

18.4 - Eventuale documentazione inerente l'avvalimento

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega in tale campo:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

18.5 - Garanzia provvisoria

Il concorrente inserisce la garanzia provvisoria, costituita in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente Disciplinare.

18.6 – Eventuale documentazione inerente i raggruppamenti temporanei di imprese

In caso di partecipazione in forma associata, il concorrente dovrà inserire in tale campo la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

18.7 - Documentazione oscurata ai fini dell'accesso agli atti

In tale campo andrà inserita copia della documentazione amministrativa in versione oscurata ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 35 del D.lgs. 36/2023. I dati da oscurare, ove presenti, sono quelli qualificabili quali "personali", ossia quelli idonei ad identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica (a titolo esemplificativo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, dati contenuti in documenti di riconoscimento, etc.) nonché eventuali dati "giudiziari" o altrimenti qualificabili come sensibili.

18.8 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART.19 –CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a. relazione tecnica redatta in lingua italiana, in formato A4, con caratteri leggibili (stile: Garamond 12, interlinea singola, orientamento verticale del foglio, margini 1,5 cm minimo) contenuta in massimo 20 facciate oltre allegati (pertinenti e strettamente necessari alla valutazione dell'offerta).

La Commissione si riserva di non valutare contenuti della relazione tecnica che eccedano le 20 facciate previste.

La struttura dei capitoli della relazione tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e offerta del concorrente.

La proposta dovrà essere rispettosa delle prescrizioni del Capitolato Prestazionale e quindi immediatamente applicabile e realizzabile.

- b. versione oscurata dell'offerta tecnica (relazione tecnica e relativi allegati) accompagnata dalla dichiarazione circa l'esistenza o meno di segreti tecnici o commerciali per le finalità di cui al punto “Accesso agli atti” del presente disciplinare (vedi infra) con specifica indicazione dei dati e dei paragrafi non accessibili. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si ricorda che, in caso di rigetto delle richieste di oscuramento avanzate dall'operatore economico, la Stazione Appaltante può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente. Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento.

ART.20 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, e deve indicare, a pena di esclusione:

- a) la percentuale di ribasso da applicare al valore della contribuzione dell'Ente a titolo di equilibrio del Piano Economico Finanziario, posto a base di gara.
- b) il valore dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico;
- c) il costo della manodopera quantificato dall'operatore economico.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. In caso sia indicato un numero superiore di cifre decimali, quelle in eccesso saranno automaticamente troncate.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante si riserva di non assegnare ad alcun concorrente il contratto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art.16.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti

20.1 - Allegati all'offerta economica:

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE (PEF):

Piano economico e finanziario della Concessione (PEF) redatto dal concorrente comprovante la sostenibilità economica della proposta presentata relativo alla copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito. Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere composto da un quadro analitico (in formato A3 leggibile) di tutti i costi, suddivisi per annualità e totale, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, ivi inclusi i costi di gestione, il costo del personale, il costo di sostituzione degli impianti e dei singoli servizi, nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della Concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione.

Il PEF è funzionale a verificare l'adeguatezza e la sostenibilità dell'offerta presentata per tutta la durata della Concessione.

Si precisa che non saranno ammesse le offerte parziali o incomplete oppure non corredate dal Piano economico Finanziario.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il PEF dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

1. in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa;

2. in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio medesimo.

ART.21 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora della prima seduta verranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

1. della documentazione amministrativa;
2. delle offerte tecniche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica, che avvengono conformemente a quanto previsto dalle **Norme Tecniche di Utilizzo** al paragrafo **“Seduta pubblica telematica”**.

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica (se OEPV) e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART.22 –COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della commissione giudicatrice può fare parte il R.U.P.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART.23 – APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 15.

L'Associazione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Se il numero delle offerte è pari o superiore a tre, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 24.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà con un esperimento di migliororia con le modalità che saranno indicate dall'Associazione.

In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART.24 - VERIFICA ANOMALIA OFFERTE

In conformità al disposto dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 vengono indicati gli elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.

Si procederà alla valutazione della congruità della migliore offerta laddove la medesima presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a tre.

La richiesta della documentazione sopracitata verrà inoltrata a mezzo PEC. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, il soggetto che presiede la gara, in seduta telematica appositamente convocata tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura", provvede all'esclusione e dichiara altresì l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta a seguire.

ART.25 – AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE E STIPULA CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Trattandosi di Concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% fisso del valore stimato della Concessione, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo, a cura dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART.26 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.27 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement o altra modalità digitale nelle more dell'implementazione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART.28 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confienza, 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

ART.29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del [Regolamento UE n. 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.